

IN QUESTO NUMERO

1. Ristrutturazione e riconversione vigneti: annualità 2023.
2. Autorizzazioni per nuovi impianti.
3. Crediti Energia maturati.
4. Avviso pubblico INAIL Isi 2022.
5. Inflazione: le conseguenze per tassi di interesse.
6. Legge n. 197 del "29.12.2022 - "LEGGE DI BILANCIO". Seconda Parte.
7. Notizie Agri Faunistico venatorie.

1) Ristrutturazione e riconversione vigneti: annualità 2023.



E' stato approvato il nuovo Bando ristrutturazione e riconversione vigneti, gli interventi si applicano sul territorio della Regione Emilia-Romagna nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari dei vini DO e IGT regionali.

Beneficiari sono gli imprenditori agricoli, singoli e associati, che conducono vigneti con varietà di uve da vino o che detengono autorizzazioni al reimpianto valide e che al momento della presentazione della domanda di sostegno, rientrano in una delle seguenti casistiche:

- domanda di autorizzazione al reimpianto;
- comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
- comunicazione di intenzione alla riconversione varietale o di modifica del sistema di allevamento;
- comunicazione di fine lavori di una estirpazione già effettuata e compilata nel sistema informativo del potenziale viticolo;
- comunicazione per il riconoscimento di vigneti eroici o storici (limitatamente ad interventi su vigneti eroici o storici);
- devono risultare iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con fascicolo digitale formalmente corretto e validato;
- avere in conduzione una superficie pari ad almeno la superficie oggetto di intervento;
- essere **in regola con la normativa in materia di potenziale viticolo**;
- rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;

- prevedere un intervento di superficie **uguale o maggiore di 0,5 ettari** (può essere raggiunta anche sommando le superfici relative a più interventi)
- **non risultare esclusi** dall'intervento settoriale della Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti e non avere provvedimenti di esclusione.

Per la realizzazione di **impianti irrigui fissi su vigneti esistenti** è inoltre necessario che le superfici vitate interessate risultino, al momento della presentazione della domanda di sostegno, già iscritte nello schedario viticolo del richiedente.

L'impresa dovrà inoltre avere una **posizione previdenziale regolare**.

Le **operazioni** di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

a) la **riconversione varietale** che consiste

- nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, di una diversa varietà di vite;
- nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

b) la **ristrutturazione**, che consiste:

- * nella diversa collocazione del vigneto;
- * nel reimpianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- * la messa in opera e **modificazioni delle strutture di sostegno** finalizzati ad una razionalizzazione del sistema di allevamento;
- * **reimpianto** di vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria **per ragioni sanitarie**;
- * il **miglioramento delle tecniche di gestione** dei vigneti attraverso azioni collegate all'**installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso**.

Gli interventi di **sovrainnesto** con una diversa varietà di vite, sono ammessi solo su vigneti ben strutturati, idonei alla meccanizzazione **aventi età inferiore a 25 anni** alla scadenza del bando.

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti prevede la compensazione per i mancati redditi, fissata in **3.000,00 €/ha** nel caso di reimpianto a seguito di estirpo e in **1.000,00 €/ha** in caso di sovrainnesto.

È riconosciuta un ulteriore contributo massimo di **900,00 €/ha** quale sostegno per i **costi di estirpazione** smaltendo la palificazione presso un centro autorizzato; per vigneti con forma di **allevamento ad alberello** il contributo massimo è di **600,00 €/ha**.

Il contributo ai **costi di ristrutturazione e riconversione** è erogato al **50%** dei costi effettivamente sostenuti (comprensivi di manodopera aziendale), e precisamente:

• **ristrutturazione e riconversione:**

- collina 8.500€/ha
- pianura 8.000 €/ha
- vigneti realizzati con forme di allevamento ad alberello 5.000 €/ha
- riconversione varietale (sovrainnesto) 1.400 €/ha
- razionalizzazione sistema di allevamento 2.400 €/ha
- sostituzione impianto fisso di irrigazione 700,00 €/ha
- realizzazione di impianto sub irriguo 1.200,00 €/ha

La domanda di sostegno è presentata entro le ore **13.00 di venerdì 31 marzo 2023**.

Si precisa che le operazioni di estirpazione e/o di riconversione varietale e/o di variazione del sistema di allevamento degli impianti vitati devono essere effettuate a partire da venerdì 1 settembre 2023.

I beneficiari possono rinunciare al contributo, senza incorrere nelle penalità inviando una comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente entro il **trentesimo giorno antecedente la scadenza della prima domanda di pagamento**.

È possibile presentare una domanda di **variante** (almeno 60 giorni prima della data di termine dei lavori) ovvero la **variazione del cronoprogramma** dell'operazione o una **comunicazione di modifica minore** al progetto, es:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

Le **fatture elettroniche** relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura:

"Reg. (UE) n. 1308/2013 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2023/2024" oppure, il **numero CUP** rilasciato in fase di concessione.

Inoltre, nelle fatture di acquisto delle **barbatelle** dovrà essere riportato la categoria del materiale vivaistico fornito, se "certificato" o "standard"; in assenza di tale indicazione il beneficiario dovrà allegare alla domanda di pagamento copia fotostatica leggibile di tutte le etichette presenti sui mazzi o fasci di barbatelle acquistate.

Non è ammissibile l'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale

Sono ammissibili al sostegno le prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture (lavori in economia), l'importo non deve superare il valore delle spese oggetto di fatturazione.

(A. Caprara)

2) Autorizzazioni per nuovi impianti.

Le richieste di autorizzazioni per nuovi impianti di vigneto sono ammissibili se in fascicolo aziendale risulta in conduzione una superficie agricola, ad eccezione di quella già a vigneto pari o superiore a quella per la quale è richiesta l'autorizzazione.

Le richieste devono indicare:

- a) la dimensione delle superfici oggetto di richiesta.
- b) l'impegno a mantenere il vigneto impiantato per un minimo di 5 anni, salvo i casi di forza maggiore e/o circostanze eccezionali riconosciute e motivi fitosanitari.



Le domande per le autorizzazioni sono presentate al Ministero dal 15 febbraio al 31 marzo di ogni anno in modalità telematica nell'ambito del SIAN. Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati

presenti nel proprio fascicolo aziendale aggiornato e validato. Nella medesima domanda possono essere richieste più autorizzazioni per vigneti da impiantare anche in Regioni differenti.

Se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni.

(A. Caprara)



3) Crediti Energia maturati.

Con provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 l'Agenzia delle entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione obbligatoria prevista ai sensi dell'articolo 1, comma 6, D.L. 176/2022 (c.d. Decreto Aiuti-quater) e dell'articolo 2, comma 5, D.L. 144/2022 (c.d. Decreto Aiuti-ter), in relazione ai seguenti crediti d'imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022:

- imprese energivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, D.L. 115/2022);
- imprese gasivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, D.L. 115/2022);
- imprese non energivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 3, D.L. 115/2022);
- imprese non gasivore del terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, D.L. 115/2022);
- imprese energivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 1, D.L. 144/2022);
- imprese gasivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 2, D.L. 144/2022);
- imprese non energivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 3, D.L. 144/2022);
- imprese non gasivore di ottobre-novembre 2022 (articolo 1, comma 4, D.L. 144/2022);
- imprese energivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
- imprese gasivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
- imprese non energivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
- imprese non gasivore di dicembre 2022 (articolo 1, D.L. 176/2022);
- imprese dei settori agricoltura e pesca per acquisto carburanti del quarto trimestre 2022 (articolo 2, D.L. 144/2022).

I dati da inserire nella sezione A suddetto modello sono:

- il codice identificativo del credito, corrispondente al codice tributo e indicato nella tabella riportata nelle istruzioni;
- l'importo della spesa agevolata (casella "Importo di riferimento");
- l'importo del credito maturato, in base alla percentuale spettante e indicata nella tabella riportata nelle istruzioni.

La sezione B, invece prevede che il contribuente dichiari di essere in possesso dei requisiti per la fruizione dei crediti maturati.

Sono esentati dall'obbligo di presentazione:

- i soggetti che hanno interamente compensato i crediti oggetto di comunicazione;
- i soggetti che hanno ceduto i crediti oggetto di comunicazione.

Il mancato invio della comunicazione comporta l'impossibilità di utilizzare i crediti in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023. L'eventuale compensazione di crediti non maturati o la compensazione di importi eccedenti a quanto comunicato comporterà lo scarto del modello F24.

ATTENZIONE

I soci che hanno incaricato Confagricoltura alla predisposizione del calcolo e/o all'utilizzo dei crediti di imposta **dovranno riconsegnare l'allegata dichiarazione compilata e sottoscritta entro il 27/02/2023 per dare seguito all'adempimento.**

I nostri uffici di Zona sono a disposizione per chiarimenti ed informazioni.

(M. Capellani)

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

4) Avviso pubblico INAIL Isi 2022.

L'avviso ha l'obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, nonché incoraggiare le micro e piccole imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

L'Inail mette a disposizione finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, solo ed esclusivamente per l'asse 2, gli enti del terzo settore.

Le risorse finanziarie destinate ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

L'importo massimo erogabile è di 130.000 euro per i progetti appartenenti agli assi 1, 2 e 3, di 50.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 4 e di 60.000 euro per i progetti appartenenti all'asse 5.

Le date di apertura e chiusura della procedura informatica per la presentazione della domanda, sono pubblicate nella sezione dedicata al bando Isi 2022, entro il 21 febbraio 2023.

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI a finanziamento con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e la documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale

Riduzione del rischio chimico, Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi sulla sua propagazione negli ambienti di lavoro, Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine, Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche, Riduzione del rischio biologico, Riduzione del rischio di caduta dall'alto, Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsolete, Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete, Riduzione del rischio incendio, Riduzione del rischio infortunistico mediante l'acquisto e l'installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone e/o di barriere fisiche di sicurezza, Riduzione del rischio radon 75 n Riduzione del rischio sismico, Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento.

MODALITA' E TEMPISTICHE

| Allegato Calendario | Scadenze Isi 2022 |
|---|---------------------------|
| Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda | 2 maggio 2023 |
| Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda | 16 giugno 2023, ore 18:00 |
| Download codici identificativi | 23 giugno 2023 |
| Regole tecniche per l'inoltro della domanda online e data di apertura dello sportello informatico | in aggiornamento |
| Pubblicazione elenchi cronologici provvisori | in aggiornamento |
| Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda) | in aggiornamento |
| Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi | in aggiornamento |

Entro il 16 giugno 2023 il calendario sarà aggiornato con la pubblicazione delle successive date.
(Ufficio Sicurezza)

5) Inflazione: le conseguenze per tassi di interesse.

Il rialzarsi delle tensioni inflattive ha generato una serie di importanti automatismi che ricadono su aziende e consumatori.

In particolare aumentati sia il tasso di interesse legale come il tasso di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge, la misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.



Interessi legali

Sulla G.U. n. 292 del 15/12/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente la "Modifica del saggio di interesse legale" (D.M. 13 dicembre 2022).

Il nuovo saggio di interesse legale, dall'01/01/2023, è pari al 5%. Il nuovo tasso degli interessi legali previsto dall'articolo 1284 del Codice Civile si applicherà a tutte quelle operazioni che si riferiscono agli interessi legali.

Pubblichiamo la tabella riassuntiva della variazione tasso interesse legale dal 1942 al 2023:

| Dal | Al | Tasso |
|------------|------------|-------|
| 21.04.1942 | 15.12.1990 | 5 % |
| 16.12.1990 | 31.12.1996 | 10 % |
| 01.01.1997 | 31.12.1998 | 5 % |
| 01.01.1999 | 31.12.2000 | 2,5 % |
| 01.01.2001 | 31.12.2001 | 3,5 % |
| 01.01.2002 | 31.12.2003 | 3 % |
| 01.01.2004 | 31.12.2007 | 2,5 % |
| 01.01.2008 | 31.12.2009 | 3 % |
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 1 % |
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 1,5 % |
| 01.01.2012 | 31.12.2013 | 2,5 % |

| Dal | Al | Tasso |
|-------------------|------------------|-----------|
| 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1 % |
| 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,5 % |
| 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,2 % |
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,1 % |
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,3 % |
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,8 % |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,05 % |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,01 % |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,25% |
| 01.01.2023 | a seguire | 5% |

INPS – tasso di dilazione e differimento e delle sanzioni civili

Con recente provvedimento la Banca Centrale Europea (del 08/02/2023) ha aumentato il TUR (tasso ufficiale di riferimento). Conseguentemente l'INPS ha calcolato le nuove misure per la dilazione ed il differimento per la regolarizzazione dei debiti contributivi nonché delle sanzioni civili (Circolare n. 17 dell'8/02/2023).

La nuova misura del tasso è, pertanto, fissata al 9%, ciò sia per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relative sanzioni civili (per le rateazioni presentate dall'8 febbraio 2023) che in caso di autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2023.

Relativamente alle sanzioni civili (ex L. 388/2000, art. 116, comma 8) il tasso è fissato al 8,5% sia per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, c. 8, lett. a) sia quanto la segnalazione della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima della richiesta dell'ente (art. 116, c. 8, lett. b) ovvero quando il mancato deriva da oggettive incertezze (art. 116, c. 10).

Si rammenta che in caso di evasione contributiva (art. 116, c. 8, lett. b, primo periodo) la sanzione è pari al 30% del debito e comunque nel massimo pari al 60% dei contributi non corrisposti. Regole particolari per le procedure concorsuali (5% per i ritardi, 7% in caso di evasione).

INAIL – tasso di rateazione / dilazione e delle sanzioni civili

Così come per l'INPS, anche per l'INAIL si sconta l'aumento del tasso; per le rateazioni di premi assicurativi ed accessori, il nuovo valore è fissato al 9% mentre è al 8,5% per le sanzioni civili (Circolare INAIL n. 5 del 06/02/2023).

(M. Mazzanti)



6) Legge n. 197 del “29.12.2022 - “LEGGE DI BILANCIO”. Seconda Parte.

In riferimento alla legge n° 197 del 29 Dicembre 2022, “**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025**”, proseguiamo l'illustrazione delle principali tematiche, affrontando i provvedimenti riguardanti l'**AREA LAVORO / PREVIDENZA**.

Art. 1, commi 63-84 – Detassazione dei premi di risultato al 5% per il 2023

La norma si riferisce all'erogazione di risultato o di produttività e cioè a quell'elemento della retribuzione di natura monetaria e a carattere variabile introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2016, la cui corrispondenza è collegata alla misurazione e al raggiungimento di obiettivi di redditività, produttività e qualità del lavoro.

Fino al 2022 al premio si applicava normalmente un'imposta sostitutiva (agevolata) del 10%, ridotta – per il solo anno 2023 – al 5%. La riduzione dell'imposta sostitutiva dal 10% al 5% per i cd. premi di produttività è una misura temporanea, attuabile solo per i premi erogati quest'anno.

Si ricorda che il premio, per rientrare nelle agevolazioni fiscali, deve essere stato istituito da un contratto collettivo aziendale o territoriale depositato entro 30 giorni dalla sottoscrizione, così come previsto dal Decreto interministeriale del 25 marzo 2016.

L'accesso alle agevolazioni fiscali è riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito, nell'anno precedente a quello di percezione del premio, un reddito da lavoro dipendente non superiore ad 80.000 euro e può riguardare premi del valore massimo di 3.000 euro annui.

Art. 1, comma 281 – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti

Prorogato, con modifiche, lo speciale esonero già previsto nello scorso anno per la quota di contribuzione a fini previdenziali a carico del lavoratore.

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, l'esonero viene prorogato anche per il 2023, per la medesima platea di soggetti, e viene contestualmente disposto un ulteriore innalzamento della percentuale dal 2 al 3 per cento per coloro che hanno una retribuzione imponibile mensile non eccedente i 1.923 euro.

Art. 1, commi 283-285 – Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile (Quota 103)

La legge di Bilancio per il 2023 ha definito la nuova versione della pensione anticipata – la cosiddetta **“Quota 103” – che sostituisce le precedenti “Quota 102” (per l’anno 2022) e “Quota 100” (per l’anno 2021 e per l’anno 2020).**

Per il solo anno 2023 sarà possibile accedere alla pensione anticipata con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione da raggiungersi entro il 31 dicembre 2023. L'ammontare della pensione non subirà penalizzazioni o ricalcoli integralmente contributivi, ma non potrà superare 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente (il tetto di importo si applica solo in relazione alle mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al pensionamento ordinario).

Sarà necessario un periodo di attesa per la liquidazione della prestazione (“finestra”) pari a 3 mesi per i lavoratori del settore privato, sia dipendenti, che autonomi o parasubordinati, e 6 mesi per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (per chi ha maturato i requisiti per la “Quota 103” al 31 dicembre 2022, la finestra si apre il 1° aprile 2023 se lavoratore del settore privato, il 1° agosto 2023 se dipendente pubblico).

Il diritto conseguito entro il 2023 potrà essere esercitato anche negli anni successivi, così come era già accaduto per “Quota 100” e “Quota 102”; non sarà cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, parasubordinato o autonomo, dal primo giorno di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia ordinaria. Sino al compimento dell'età pensionabile è possibile percepire, nel periodo di godimento della prestazione sperimentale agevolata, i soli redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 2222 del Codice civile, nel limite di 5.000 euro annui lordi di compensi.

Art. 1, commi 286-287 – Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per la quota 103 (ovvero almeno 62 anni di età e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2023), per l'accesso a questa speciale forma di pensionamento anticipato, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima.

In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

Art. 1, commi 288-291 – Proroga dell'Ape Sociale

Viene prorogata anche per l'anno 2023 la disciplina dell'APE sociale, un'indennità, corrisposta dall'INPS fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (disoccupati, caregiver, invalidi civili, lavori gravosi, etc.).

Art. 1, commi 292 – Proroga Opzione donna

Viene prorogata anche per l'anno 2023, ma con significative modifiche in senso restrittivo, la cd. "Opzione donna" e cioè la speciale forma di accesso alla pensione introdotta originariamente come misura sperimentale con la legge n. 243/2004 in favore delle lavoratrici con determinati requisiti, a condizione che optassero per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Nella nuova versione introdotta dalla legge di Bilancio per il 2023, il pensionamento anticipato viene riservato alle lavoratrici che al 31 dicembre 2022 avevano raggiunto almeno 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età (il requisito di età si riduce di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni). Inoltre, la norma subordina l'accesso al pensionamento all'esistenza di particolari condizioni personali/familiari delle optanti che delimitano fortemente la platea di riferimento. Deve infatti trattarsi di donne che:

- a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 60 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
- c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendali presso la struttura per la crisi d'impresa (a tali lavoratrici si applica la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico a prescindere dal numero di figli).

Art. 1, commi 294-299 – Esoneri contributivi per assunzioni giovani, donne, RdC

La legge di Bilancio 2023 rafforza e proroga le agevolazioni per chi assume o stabilizza percettori di reddito di cittadinanza, giovani di età inferiore a 36 anni e donne, con incremento del tetto massimo di agevolazione fruibile dal datore di lavoro, che passa da 6.000 a 8.000 euro per l'anno 2023. Si sottolinea che si tratta di misure che dovranno essere sottoposte all'autorizzazione della Commissione UE.

Percettori del reddito di cittadinanza

L'impiego stabile di un soggetto beneficiario del reddito di cittadinanza consente al datore di lavoro di fruire dell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato o di trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2023 e 31 dicembre 2023, per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Giovani under 36 assunti a tempo indeterminato

In caso di assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni o di trasformazione di un rapporto a termine già in essere, al datore di lavoro spetta lo sgravio al 100% dei contributi previdenziali a proprio carico: nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui e per 36 mesi o 48 mesi se la sede di lavoro si trova in una delle regioni svantaggiate (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

Possono accedere all'agevolazione tutti i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro non imprenditori) che, nel corso del 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), assumono a tempo indeterminato giovani i quali non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni).

Esclusi: i rapporti di apprendistato e lavoro domestico ed i datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione o nei nove mesi successivi alla stessa, intimino licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

Art. 1, comma 298 – Assunzione di donne

In caso di assunzione di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 spetta al datore l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a suo carico per 12 mesi in caso di assunzione a termine o per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo annuo di 8.000 euro.

Tale agevolazione è riconosciuta sia ai datori di lavoro del settore agricolo e sia ai datori di lavoro non imprenditori.

Deve trattarsi di donne:

- con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- di qualsiasi età, se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna pari almeno al 25% e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Art. 1, comma 300 – Proroga per l'anno 2023 dell'esonero contributivo per lavoratori agricoli autonomi under 40

Prorogato l'esonero contributivo biennale per i lavoratori autonomi agricoli (IAP, CD) con meno di 40 anni di età che si iscrivono per la prima volta nella gestione previdenziale INPS nel 2023.

Riconosciuto, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 40 anni, in caso di nuova iscrizione all'INPS nel corso del 2023, lo sgravio dei contributi pensionistici al 100 per cento per i primi 24 mesi di attività.

Art 1, commi 342-354 – Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (voucher). Prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato

La legge di bilancio 2023 ha eliminato per il settore agricolo la possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale disciplinato dall'art. 54 del decreto-legge n. 50/2017 (cd. "voucher"), che rimane invece in vigore per gli altri settori produttivi con un ampliamento della possibilità di utilizzo rispetto alla previgente normativa.

Per il settore primario – in sostituzione dei voucher – è stata introdotta in via sperimentale per il biennio 2023-2024 una nuova tipologia contrattuale denominata "prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato", disciplinata dai commi da 344 a 354 della legge in commento.

Possono utilizzare questa forma contrattuale tutti i datori di lavoro agricolo, senza limiti dimensionali, a differenza di quanto previsto per le prestazioni occasionali degli altri settori produttivi.

Possono essere assunti con questa particolare forma contrattuale le seguenti categorie di soggetti:

- a) persone disoccupate, nonché percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) o dell'indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali;
- b) pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università;
- d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

In nessun caso possono essere assunti con questa particolare tipologia contrattuale, anche se appartenenti alle predette categorie, coloro che abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti, salvo che non si tratti di pensionati.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato possono riguardare solo attività di carattere "stagionale".

La durata dell'attività di natura stagionale occasionale non può essere superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non l'arco temporale complessivo del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

Il datore di lavoro, prima dell'inizio del rapporto di lavoro, deve acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva e, prima dell'inizio della prestazione, deve effettuare una vera e propria comunicazione di assunzione così come è tenuto a fare per qualsiasi altro lavoratore dipendente.

Il compenso spettante deve essere corrisposto direttamente dal datore di lavoro mediante bonifici o altre modalità tracciabili (e non utilizzando voucher), sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.

Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Il datore di lavoro dovrà effettuare all'INPS il versamento della contribuzione entro il 16 del mese successivo a quello in cui ha termine della prestazione, secondo modalità che dovranno essere stabilite dai competenti enti previdenziali ed assicurativi.

Laddove si superi il limite di durata di 45 giorni nell'anno è prevista la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di assunzione ovvero in caso di utilizzo di soggetti che non rientrano in una delle categorie previste, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione non derivi da false dichiarazioni del lavoratore.

Altre tematiche affrontate nella legge di Bilancio sono:

- Prorogato ulteriormente lo smart working per i cd, "lavoratori fragili" (art. 1, c. 306)
- Vengono riviste le norme in materia di assegno unico universale, attraverso l'incremento di alcuni importi e la stabilizzazione di alcune norme di favore (art. 1, c. 359).
- Elevato, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, dal 30 all'80% della retribuzione l'ammontare dell'indennità spettante per congedo parentale successivo al 31 dicembre 2022 (art. 1, c. 359)

I nostri uffici rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

(A. Flora)

7) Notizie Agri Faunistico venatorie.

LEGGE N. 157/92 ART.19 MODIFICATO DALLA LEGGE N. 197/2022. NUOVO PERCORSO FORMATIVO DEI PROPRIETARI O CONDUTTORI DEI TERRENI CHE INTENDONO EFFETTUARE SUI PROPRI FONDI PIANI DI CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA

la Regione Emilia Romagna, con la delibera n° 164 del 06/02/2023, ha provveduto ad adeguare la propria normativa relativa alla possibilità, per gli stessi, di effettuare sui propri fondi i piani di controllo della fauna selvatica, la cosiddetta "autodifesa".

Con il suddetto provvedimento si vengono così a chiarire e ripristinare alcune situazioni bloccate dall'entrata in vigore del provvedimento governativo, come ad esempio il controllo della Nutria con uso di gabbie di cattura da parte

degli agricoltori non muniti di licenza di caccia.

Tale adeguamento si è reso necessario a seguito della modifica fatta dal Governo, dell'art. 19 della legge nazionale sulla caccia n°157/92 e contenuto nella Legge 29/12/2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" ed in particolare l'art. 1, comma 447, che sostituisce integralmente l'articolo 19 "Controllo della fauna selvatica" della predetta Legge n. 157/92.

In buona sostanza, tale provvedimento governativo prevede che tutti coloro partecipano alle attività di controllo faunistico, Agricoltori compresi, devono risultare in possesso di una specifica abilitazione ottenuta frequentando appositi corsi di formazione autorizzati dagli organi competenti a livello regionale.

Nella nostra Regione, già da anni, era prevista la possibilità per gli Agricoltori di effettuare sui propri fondi i piani di controllo della fauna selvatica, la cosiddetta "autodifesa", anche senza specifica abilitazione, purchè muniti di licenza di caccia in corso di validità, ove vi fosse l'uso di armi da fuoco. Pertanto, con l'entrata in vigore della modifica dell'art.19 si rende necessaria anche per loro l'acquisizione della specifica abilitazione.

Per recuperare a tale situazione Confagricoltura ha richiesto nel Gennaio scorso alla Regione, di adottare un provvedimento normativo rapido e semplificato per mettere in condizione gli agricoltori di operare al più presto.

Accogliendo la nostra richiesta, la Regione ha provveduto ad emanare la delibera n° 164 del 06/02/2023, che fissa con l'allegato "A", di seguito riportato in sintesi, le modalità, il percorso formativo e abilitativo per i proprietari e/o conduttori di terreni agricoli che intendono effettuare i piani di controllo della fauna, permettendogli l'acquisizione di un attestato di frequenza cumulativo per le specie PICCIONE, STORNO, CORVIDI, CORMORANO, VOLPE e NUTRIA.

Per l'attuazione del piano controllo della specie cinghiale in autodifesa è richiesta l'abilitazione all'esercizio venatorio della specie stessa, così come previsto nella delibera regionale n° 1973 del 22/11/2022 Piano controllo del cinghiale in Emilia Romagna e n° 2093 del 06/12/2022 Integrazione al Piano controllo del cinghiale in Emilia Romagna.

Allegato "A":

Le Organizzazioni Professionali Agricole, le Associazioni Venatorie, le Associazioni di Protezione Ambientale e gli Enti di Formazione possono organizzare corsi per i proprietari o conduttori che intendono attuare, sui propri terreni, il controllo delle specie di fauna selvatica per le quali i "piani di controllo" regionali consentono tale possibilità. Riguardano: PICCIONE, STORNO, CORVIDI, CORMORANO, VOLPE e NUTRIA.

Al termine del percorso formativo il soggetto attuatore rilascia ad ogni partecipante un attestato di frequenza e trasmette alla Polizia provinciale o della Città Metropolitana di Bologna e al Settore competente per territorio l'elenco dei partecipanti.

Il possesso dell'attestato di frequenza ad un corso è valido per l'attuazione del controllo nei terreni in conduzione o in proprietà ricadenti sull'intero territorio regionale.

L'attività didattica, può essere attuata sia in presenza, con un numero massimo di 30 partecipanti, che da remoto senza limite di partecipanti.

Le docenze sono tenute da tecnici faunistici con esperienza in materia.

Il corso ha una durata di 3 ore.

Ai corsi possono partecipare i proprietari o conduttori dei terreni che intendono avvalersi della facoltà di attuare piani di controllo della fauna sui propri terreni, che siano in possesso dell'abilitazione venatoria in corso di validità nel caso in cui il "controllo" preveda l'uso di armi oppure sprovvisti di detta abilitazione per l'attuazione di attività di controllo che prevedano la cattura e la successiva soppressione con metodi diversi dallo sparo con arma da fuoco.

Per l'attuazione del "controllo" della specie cinghiale è richiesta l'abilitazione all'esercizio venatorio della specie stessa.

Sarà nostra cura, appena completa l'organizzazione dei corsi di formazione, comunicare agli interessati le modalità di partecipazione.

Nel frattempo tutti gli interessati possono comunicare ai nostri Uffici di Zona i propri nominativi.
(G. Guerrini)